

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - AIA

IL DIRIGENTE GENERALE

Ditta BIOENERGIE S.r.l. - P.IVA: 01601370833 con sede a Vittoria (Rg).

Autorizzazione ex art. 29 ter e ss.mm.ii. D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione/gestione Impianto I.P.C.C. per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del bio gas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale pari a 999 Kw da realizzarsi in c/da Bonfidè, territorio comunale di Melilli (SR), Foglio mappale n.59 - Part. n. 523.

VISTO lo	Statuto della	Regione Siciliana;
----------	---------------	--------------------

la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate VISTA dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;

la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione VISTA e riduzione integrate dell'inquinamento

> la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge regionale, 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali" e la successiva modifica con L.R. n. 1 del 26 gennaio 2017;

VISTA

la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;

VISTA

la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;

VISTO

il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO

il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";

VISTO

il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;

VISTO

il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO

l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett. b) che prevede: L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini.

VISTE

le linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221", pubblicate sul sito web dell'ISPAR, in data 7 dicembre 2016:

VISTO

il paragrafo n. 3 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.36/2003;

VISTO

il successivo paragrafo n. 4 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica";

VISTO

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e le successive modifiche ed integrazioni che all'art. I prevede: "E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..";

VISTO

il D.Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO

il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTO

il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO

il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;

VISTO

l'art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO

il comma 1, dell'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, relativo alle "Disposizioni transitorie e finali", che prevede "le disposizioni del presente Decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti compiuti alla data del presente Decreto ...;

VISTO

il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";

VISTO

il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

VISTO

il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1.07.2012;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione";

VISTA

la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

VISTA

la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto "Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);

VISTA

la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15/03/2018 avente per oggetto Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;

VISTO

il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO

il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P. Reg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;

VISTO

il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.D.G. n. 1494/DAR del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";

VISTA

l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTO

il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

VISTE

le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";

VISTO

il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità

competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";

VISTA

l'istanza presentata dalla ditta BIOENERGIE S.r.l. – P.IVA: 01601370833, in data 12 05/2016, assunta al Ns. protocollo al n. 23183 del 24/05/2016, per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 29 ter e ss.mm.ii. del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione/gestione impianto I.P.C.C. per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del bio gas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale pari a 999 Kw, da realizzarsi in c/da Bonfidè, zona industriale di Melilli (SR), Foglio mappale n.59 – Part. n. 523.;

VISTA

la nota del Servizio VII Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – AIA, prot. n. 25919 del 10 giugno 2016, di richiesta pubblicazione avviso, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del DAR, riguardante l'avvio dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA in argomento;

VISTO

il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso il DAR - Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – AIA, in data 21/07/2016, relativa al progetto di che trattasi, per la verifica della completezza documentale e per richiesta integrazioni e/o chiarimenti alla ditta in argomento, con allegati i pareri come di seguito specificati, che saranno riportati nel seguito del presente provvedimento:

- ASP di Siracusa distretto di Augusta, Servizio Igiene Pubblica, prot. n. 689/AU del 20/07/2016, parere favorevole con condizioni;
- ASP di Siracusa U.O.C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro Medicina del Lavoro, prot. 2882 del 14/07/2016, parere favorevole;
- Comando Provinciale VV.FF. di Siracusa, prot. n. 6171 del 19/07/2016, parere favorevole con condizioni e obbligo;
- Comune di Melilli, Settore VII Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Manutenzione Ecologia ed Ambiente: prot. n. 15123 del 20/07/2016 con la quale l'Ente rilascia NULLA OSTA, per quanto di competenza alla realizzazione dell'impianto di che trattasi, facendo proprie le succitate prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

VISTO

il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso il DAR - Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – AIA, in data 06/12/2016, relativa al progetto di che trattasi, con allegati i pareri come di seguito specificati, che saranno riportati nel seguito del presente provvedimento:

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa, prot. n. 2552/Ri.Bo del 14/10/2016, parere favorevole con condizioni;
- Comune di Melilli, Settore VII Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Manutenzione Ecologia ed Ambiente: prot. n. 19679 del 28/08/2016 con la quale l'Ente rilascia NULLA OSTA, per quanto di competenza, all'impianto di produzione di energia e relativo impianto di connessione, reso ai sensi degli art. 11 e seguenti del T.U. 11/12/1933 n. 1775;
- ARTA/DRA/Area 2, prot. n. 73782 del 10/11/2016, parere favorevole per gli aspetti di competenza - emissioni in atmosfera – nel rispetto dei limiti di emissione e prescrizioni riportate nello stesso;
- IRSAP/Ufficio Periferico di Siracusa, prot. n. 39797 del 01/12/2016, con il quale L'Ente "non ritiene autorizzabile l'intervento proposto in quanto non è aderente ai criteri di realizzazione previsti dal regolamento edilizio del piano ASI";
- ARPA Sicilia ST di Siracusa, prot. n. 58829 del 15/09/2016, parere favorevole sul PMC (ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), a condizioni;
- **Soprintendenza BB.CC.AA. Di Siracusa**, prot. n. 14624 del 04/11/2016, parere favorevole a condizioni;

1

 ASP di Siracusa – U.O.C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro – Medicina del Lavoro, prot. n. 5160 del 05/12/2016, parere favorevole;

VISTO

il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso il DAR - Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – AIA, in data 04/04/2017, relativa al progetto di che trattasi, durante la quale il rappresentante del dipartimento Regionale dell'Urbanistica, fa rilevare che secondo la nota dell'IRSAP di Siracusa prot. n. 39797 del 01/12/2016, il progetto si pone in variante rispetto alle norme di attuazione, al regolamento edilizio e alla destinazione delle aree, e nulla si evince sulla compatibilità dell'impianto e, pertanto chiede, ai fini della formulazione del proprio parere che l'IRSAP – SR verifichi quanto sopra rilevato. Si fa rilevare altresì che non risulta in atti l'assenso sindacale sull'area d'impianto. I rappresentanti della ditta dichiarano che si attiveranno in merito;

Il Presidente della conferenza fa proprie le richieste di cui sopra ed invita sia l'IRSAP Sr, che il Sindaco, a produrre gli atti richiesti.

VISTA

la nota del Comune di Melilli, Settore VII – Ufficio Tecnico Lavori Pubblici – Manutenzione – Ecologia ed Ambiente: prot. n. 7996 del 11/04/2017, con la quale l'Ente conferma il NULLA OSTA, per quanto di competenza alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;

VISTA

la nota prot. n. 81777 del 23/11/2017, dell'ARTA Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 - VAS -VIA – UO S.1.2, di notifica del DA n. 444/Gab del 13/11/2017 e relativo parere CTS n. 175 del 12/10/2017, con il quale l'Assessorato in argomento ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di escludere dalla procedura di VIA, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il progetto di cui in oggetto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che saranno riportate nel seguito del presente provvedimento;

VISTO

il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso il DAR - Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - AIA, in data 28/02/2018, relativa al progetto di che trattasi, con allegati i pareri e le determinazioni degli Enti intervenuti, come di seguito specificati e che saranno riportati nel seguito del presente provvedimento:

• Comune di Melilli, Settore V – Ufficio Tecnico Nuove Opere – Patrimonio – Urbanistica, prot. in partenza 5544 del 28/02/2018 - prot. Sett. Urb./98 del 28/02/2018, con la quale l'Ente avanza delle osservazioni e dichiara di essere impossibilitato ad esprimere parere a causa dell'assenza di informazioni necessarie; Il tecnico incaricato dalla ditta precisa, che il Comune di Melilli nell'ambito della CDS del 21/07/2016, ha già espresso con nota prot. n. 15123 del 20/07/2016, il parere di competenza favorevole, alla realizzazione del progetto di che trattasi. Lo stesso Comune ha, con nota prot. n. 7996 del 11/04/2017 confermato il Parere favorevole già espresso con la succitata nota 15123.

Inoltre in merito alla localizzazione dell'impianto, a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia, la ditta rinuncia a tutti i codici CER previsti in progetto, che individuano i rifiuti speciali, in modo tale che il progetto stesso non rientri nell'ambito di applicazione della succitata normativa;

Infine, in riferimento alla richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura UTG di Ragusa Area I, avanzata dalla ditta in argomento, con nota del 01/09/2016, per ottenere l'iscrizione nell'elenco prefettizio dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a infiltrazione mafiosa, per le categorie di attività Sez. II – trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, alla data del 06/07/2017, l'Ufficio in argomento, comunica con nota prot. n. 23660/Area I del 6 luglio 2017 che: "dagli atti in possesso di questo Ufficio emerge che codesta società non risulta disporre di impianti per lo smaltimento di rifiuti";

- IRSAP/Ufficio Periferico di Siracusa, prot. n. 5069 del 20/02/2018, con il quale l'Ente pur ribadendo che: l'intervento si pone in variante alle norme di attuazione e al regolamento edilizio del Piano Regolatore ASI di Siracusa, ritiene che:
 - "l'intervento che intende realizzare la Soc. BIO Energie può rappresentare un'attrezzatura di interesse generale per l'attività che andrebbe a svolgere e pertanto anche se non espressamente coerente con la destinazione d'uso dell'area, può ritenersi comunque compatibile con la stessa destinazione d'uso;
 - Inoltre l'impianto andrebbe a realizzarsi in un'area sulla quale non è previsto alcun intervento da parte dell'IRSAP nel breve e nel lungo periodo".
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Siracusa, U.O. 06 prot. n. 45251 del 26/02/2018, relativo ai pareri come di seguito esplicitati.
 - compatibilità geomorfologica: "se l'impianto è compatibile con la destinazione già presente nel piano ASI, non necessita produrre nessuna documentazione integrativa, essendo già il piano ASI provvisto del Ns. parere di conformità Geomorfologica"
 - parere di coerenza alla normativa tecnica antisismica: "Questo Ufficio in data 10/07/2017 prot. n. 144458 ha autorizzato, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 64/74, la ditta BIO Energie S.r.l. alla realizzazione delle opere.

La ditta BIO Energie S.r.l. in data 16/02/2018 prot. 37188, ha trasmesso una dichiarazione del progettista, nella quale si esplicita che il progetto autorizzato ai fini sismici non ha subito modifiche.

Visto che non sono previsti cambiamenti al progetto sismico autorizzato, questo Ufficio riconferma la validità dell'Autorizzazione Sismica già rilasciata.

Si Rappresenta che le procedure di inizio dei lavori e successive all'affidamento degli stessi sono quelle previste dagli artt. 17 e 18 della L. n. 64/1974 e dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001. Pertanto la ditta appaltante dovrà procedere al deposito della documentazione prevista dalla L. 1086/71 prima dell'inizio dei lavori.

La Realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le ulteriori norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

- ARTA/DRU/Servizio 4, Unità Operativa S4.2, prot. n. 4691 del 23/03/2018, con la quale l'ente invia il parere n. 3 del 16/03/2018 parere favorevole dal punto di vista urbanistico con prescrizioni, come di seguito specificato:
 - "considerato: nel PO FESR 2014-2020 la realizzazione degli impianti di compostaggio è prevista sia nell'obiettivo tematico 6 che nell'azione 6.1.3 al fine di colmare il gap regionale in materia di dotazioni impiantistiche per il trattamento dei rifiuti.

Il progetto di realizzazione/gestione dell'impianto IPPC da realizzarsi in c/da Bonfidè snc zona industriale Melilli, della ditta Bioenergie srl si pone in variante esclusivamente alle NTA e al R.E. del Piano regolatore ASI approvato con D. Dir 582/DRU del 13.11.01 e modificato con D.Dir. 629/DRU del 26.05.06 stante che l'area in cui ricade l'opera è destinata a zona S "Aree destinate all'impianto di Servizi generali consortili".

La realizzazione dell'impianto costituisce una componente importante nel ciclo di raccolta e trasformazione della parte organica dei rifiuti con la produzione di enrgia elettrica e compost.

La variante è pertanto da ritenersi di interesse pubblico.

L'impianto da realizzare è posto a distanza da insediamenti e/o centri abitati ed è servito da viabilità.

La variante alle NTA e al R.E. del piano ASI consiste esclusivamente nella possibilità per il privato di realizzare opere avendo la disponibilità piena dell'area, in sostituzione dell'IRSAP che sarebbe intervenuto con espropri e/o acquisti.

Per tutto quanto sopra, questo Servizio 4/DRU esprime, dal punto di vista urbanistico, parere favorevole al progetto di realizzazione/gestione dell'impianto IPPC per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici abbinato

ad una sezione di recupero energetico di biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale 999 Kw da realizzarsi in c/da Bonfidè snc zona industriale Melilli, della ditta Bioenergie S.r.l. in variante alle NTA e al R.E. del Piano regolatore ASI approvato con D. Dir 582/DRU del 13.11.01 e modificato con D.Dir. 629/DRU del 26.05.06, come sopra specificato e limitatamente all'intervento in parola.

Infine si prescrive, relativamente alla presenza del sostegno dell'elettrodotto in MT di proprietà ENEL che nell'area sottoposta a vincolo di fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore per come stabilito dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36.

 Soprintendenza BB.CC.AA. Di Siracusa, prot. n. 918/2018 di conferma, parere favorevole a condizioni, reso con nota prot. n. 14624 del 04/11/2016";

VISTA

la nota prot. n. 10961 del 30/04/2018, con la quale il **Comune di Melilli** effettua l'annullamento in autotutela del parere di cui alla nota prot. n. 15123 del 20/07/2016, adducendo le seguenti osservazioni:

"la Legge Quadro 36/2001 (art. 4, comma 1, punto h) ha introdotto per la prima volta nella normativa italiana il concetto di "fascia di rispetto" per gli elettrodotti; si tratta di uno spazio ben definito intorno alla linea per il quale la stessa legge impone dei vincoli all'edificazione: "all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore";

"la fascia di rispetto è definita a partire dai parametri costruttivi della linea ed il DPCM 8 luglio 2003 prevede che il proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo;

A seguito di approfondimento in fase di istruttoria, si rappresenta quanto segue: all'interno del lotto di terreno in cui la ditta Bioenergie S.r.l. intende realizzare un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica è presente un sostegno dell'elettrodotto in MT di proprietà di ENEL Distribuzione denominata "SAN CUSUMANO";

- tale informazione relativa alla presenza dell'elettrodotto suddetto è presente negli elaborati tecnici ed in alcune tavole grafiche;
- parimenti si rileva che non è presente alcuna comunicazione circa la dpa dell'elettrodotto e della cabina di trasformazione che l'istante intende istallare; considerato che:
- il Comune di Melilli ha con nota prot. 15123 del 20/07/2016 espresso parere favorevole;
- il Comune di Melilli con nota prot. Sett. Urb./98 del 28/02/2018 già trasmessa in CDS del 28/02/2018, ha formulato richiesta di integrazione a seguito di rivisitazione istruttoria evidenziando una precedente carenza istruttoria.

PRESO ATTO

della nota della ditta Bioenergie S.r.l. del 24/05/2018, assunta al ns. prot. al n. 20925 del 24/05/2018, e i relativi allegati, con la quale la ditta, argomenta e riscontra la nota prot. 10961 del Comune di Melilli, trasmettendo:" gli atti pubblici, inviati e ricevuti dagli Enti competenti, tra i quali il Comune di Melilli, che, all'interno della procedura autorizzativa dell'impianto di connessione alla rete elettrica di edistribuzione spa, attestano la conformità del progetto al quadro di Legge e ai limiti ivi previsti", e riassumendo l'iter normativo seguito, così come di seguito specificato: "la contestazione del Comune di Melilli espressa nella nota prot. 10961 del 30/04/2018 riguardo la mancata trasmissione della documentazione circa la DPA dell'elettrodotto e della cabina di trasformazione che la società intende installare, risulta priva di fondamento, in quanto l'intero progetto dell'impianto di connessione è stato trasmesso allo stesso Comune all'interno della procedura PAS prot. n. 0014386 del 07/07/2016, pratica edilizia n. 73 del 13/07/2016.

Si precisa altresì che il progetto dell'impianto di connessione redatto in conformità al preventivo rilasciato da e-distribuzione (codice di rintracciabilità: 107049081 del

27/06/2016), prima della trasmissione agli Enti interessati per l'espletamento della procedura autorizzativa specifica, è stato validato con esito positivo dalla stessa è-distribuzione con nota prot. P20160627107049081618700.

Per l'impianto di connessione il Comune di Melilli ha rilasciato il proprio NULLA OSTA con lettera prot. n. 0019679 del 28/09/2016.

Il Comune di Melilli è stato altresì coinvolto dal genio Civile di Siracusa per la pubblicazione all'Albo Pretorio della presentazione del progetto di connessione.

Il NULLA OSTA del Comune è stato trasmesso al Genio Civile di Siracusa che lo cita e lo allega nella relazione Istruttoria (rif. N.G._856/LE del 22/11/2016), a sua volta inviata all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di P.U. Dipartimento dell'Energia – Servizio 3, che l'acquisisce con protocollo 43373 del 06/12/2016.

La Relazione di istruttoria del Genio Civile, per quanto disposto dalla circolare dell' Assessorato Regionale Energia e Servizi di P.U. Dipartimento dell'Energia prot. 38200 del 28/10/2016, costituisce titolo valido per la realizzazione dell'impianto in argomento.

RITENUTO

che la nota n. 20925/2018 della ditta Bioenergie S.r.l., controdeduce esaurientemente sotto l'aspetto tecnico-procedurale le assunzioni addotte dal Comune di Melilli nella nota n. 10961/2018, che ha determinato l'annullamento in autotutela del parere reso favorevolmente dallo stesso Ente in precedenza;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii, la richiesta di integrazione a seguito di rivisitazione istruttoria, che ha evidenziato una precedente carenza, giusta nota prot. Sett. Urb/98 del 28/02/2018, non è accoglibile, in quanto avanzata a conclusione del ciclo delle conferenze di servizio;

VISTO

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO

il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

PRESO ATTO

che la ditta Bioenergie S.r.l. – P.IVA: 01601370833 con sede a Vittoria (Rg), ha presentato istanza per l'iscrizione alla White List della Prefettura di Ragusa – Ufficio Territoriale del Governo – Sezione II, e che l'Ufficio in argomento comunica con nota prot. n. 23660/Area I del 6 luglio 2017 che: "dagli atti in possesso di questo Ufficio emerge che codesta società non risulta disporre di impianti del suddetto Ufficio, risulta che la società non dispone di impianti per lo smaltimento di rifiuti; In ragione di quanto sopra, vorrà la Signoria Vostra fornire ogni utile elemento informativo in ordine all'attività effettivamente svolta, alla disponibilità di mezzi per il trasporto dei rifiuti e alla proprietà e/o al possesso di impianti per lo smaltimento degli stessi"



VISTO	l'elaborato n. DOC. 05 del Progetto definitivo di che trattasi, avente titolo:" versamento oneri di istruttoria", e motivazione: tariffe dovute per l'istruttoria afferente i procedimenti di AIA, per impianti di gestione rifiuti, capo 16, capitolo 1820, Bil. Reg. Sicil. per un importo pari a € 11.087,00 (€ undicimilaottantasette/00)
Considerato	che le finalità dell'impianto sono la produzione di energia elettrica da FORSU e la produzione di compost finito, si ritiene che, limitatamente al processo di lavorazione e alle quantità di che trattasi, le operazioni di triturazione/aprisacchi e vagliatura siano ricomprese nell'attività di R12;
VISTA	la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa pagata il 14/06/2018, per un importo pari a € 180,76;
VISTO	il patto di integrità sottoscritto dalla ditta Bioenergie S.r.I., come acquisito agli atti di questo Ufficio;
Considerato	che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
RITENUTO	di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica in caso di violazioni ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive.

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., si rilascia alla ditta Bioenergie S.r.l. P.IVA: 01601370833, autorizzazione per la realizzazione/gestione Impianto I.P.C.C. per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del bio gas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale pari a 999 Kw da realizzarsi in c/da Bonfidè, territorio comunale di Melilli (SR), Foglio mappale n.59 – Part. n. 523.

ART.2

Nel complesso IPPC potranno essere svolte le seguenti attività di gestione dei rifiuti:

- 1. **Operazione di recupero R1** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (relativamente alla FORSU ed eventuale frazione strutturale avviati alla sezione di digestione aerobica);
- 2. Operazione di recupero R3 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche, (relativamente al digestato in uscita dal reattore anaerobico, destinato alla produzuione di compost, previa bio-ossidazione e maturazione);
- 3. Operazione di recupero R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), relativamente ai rifiuti organici in ingresso ed, eventualmente ai sovvalli, se indirizzati al recupero);
- 4. **Operazione di smaltimento D 15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Deposito preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), relativamente ai sovvalli, se invece avviati allo smaltimento;

Art. 3

Nel complesso IPPC l'abbancamento realizzabile sarà: 31.000 t/a;

Di seguito i CODICI CER dei rifiuti che si potranno conferire in impianto.

Si precisa che limitatamente al processo di lavorazione e alle quantità di che trattasi, è autorizzata anche l'attività R12, stante che le fasi di triturazione/aprisacchi e vagliatura a dischi, propedeutiche alle successive fasi, non rientrano nella richiesta attività R13.

CER	Descrizione	Attività
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine o mense	R13, R3, R1
200201	Rifiuti biodegradabili	R13, R3, R1
200302	Rifiuti dei mercati	R13, R3, R1
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	R13, R3, R1

Di seguito i CODICI CER dei rifiuti in uscita dall'impianto e la loro destinazione prevista come attività di recupero o smaltimento:

CER	Descrizione	Attività
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311* e 060313*	R13, D15
130110	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R13, D15
130111	Oli sintetici per circuiti idraulici	R13, D15
130113	Altri oli per circuiti idraulici	R13, D15
130205	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13, D15
130206	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13, D15
130208	Altri oli per motori, ingranaggi e lubriticazione	R13, D15
190503	Compost fuori specifica	R13, D15
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R13, R3
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico della acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*	R3, D15
191202	Metalli ferrosi	R13
191203	Metalli non ferrosi	R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	D1

Art. 4

Il presente decreto ha validità di anni 10 (dieci) ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera b e comma 9, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con decorrenza a partire dalla data di emissione.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

La ditta Bioenergie S.r.l. P.IVA: 01601370833, nell'esercizio delle attività in argomento, dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente – l'Assessore, D.A. n. 444/GAB del 13/11/2017, e relativo parere C.T.S. n. 175 del 12/10/2017

con il quale è dichiarato concluso con esito positivo e prescrizioni, il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto in argomento, così come di seguito esplicitate:

- la potenzialità controllata dell'impianto sia inferiore al limite delle 100 t/g nel rispetto delle percentuali dichiarate dalla Ditta in luogo del riesame;
- le vasche di stoccaggio dei percolati vengano eseguite e dimensionate in conformità alla normativa vigente ed in conformità ai progetti presentati;
- i limiti di emissione in aria, in fase di monitoraggio, vengano controllati al fine di verificarne la conformità agli standards autorizzati dall'ARTA-UTA di Siracusa;
- l'esercizio dell'attività non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della Normativa vigente nel settore;
- le diverse tipologie di rifiuti in ingresso ed i materiali maturati dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri in cumuli sempre coperti con teli o sotto tettoia;
- le aree destinate alla movimentazione, trasporto e stoccaggio, dovranno essere opportunamente pavimentate e pulite;

diff.

- nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua, dovranno essere rispettare le distanze di cui agli artt. 93 e s.m.i. del R D n. 523 del 25.07.1904.
- devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
- al fine di scongiurare l'interferenza tra attività umana ed attività produttive, dovrà essere posta attenzione al controllo delle emissioni convogliate, nonchè al controllo della qualità dell'aria, degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto;
- il percolato prodotto all'interno del processo di lavorazione dovrà essere gestito come "rifiuto"e smaltito, in quanto tale, a mezzo Ditta autorizzata;
- durante la fase di contenimento, al fine di evitare emissioni odorigene, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto;
- nella fase di maturazione deve essere mantenuto un tenore di umidità superiore al 30% ed un flusso d'aria idoneo a garantire condizioni di microaerobiosi della massa per assicurare la conformità del compost ottenuto, alle disposizioni di legge; deve essere garantito il regolare funzionamento dei biofiltri curandone la manutenzione e gestione; il materiali di riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee:
- le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti;
- tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalla operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento, devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 15/06 e ss.mm.ii.;
- i profili degli scavi di sbancamento per la formazione dei n°4 ripiani vengano contenuti entro il profilo morfologico del terreno, ridotte al minimo i movimenti di terra e riutilizzato in loco, il materiale di risulta, eventuali materiali di risulta non utilizzabili in loco, vengano conferiti in discariche all'uopo regolarmente autorizzate, in conformità al Decreto A.R.T.A. 11.12.2008;
- l'eventuale deposito, anche solo temporaneo. delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo, (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.) potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
- i lavori più impattanti in termine di rumore, polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropica, vengano eseguiti al di fuori dei periodi di riproduzione delle fauna;
- per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate al fine di ottenere l'emissione di polveri entro i limiti di norma, si provveda all'inumidimento continuo delle piste carrabili, dei piazzali e dei cumuli ed alla circolazione dei mezzi a bassa velocità; tali impianti devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dal D. Lgs.vo 152/2006; dovrà essere realizzato un sistema di abbattimento delle polveri lungo il perimetro dell'aria di lavorazione.
- che si provveda alla manutenzione periodica dell'impianto al fine di garantirne una buona funzionalità verifica attenta valvole, biofiltri ecc.);
- gli olii lubrificanti esausti siano periodicamente inviati a smaltimento tramite ditta regolarmente autorizzata;
- particolare attenzione dovrà essere riservata alla movimentazione dei materiali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto e alla gestione dallo stoccaggio degli stessi adottando e praticando tutti gli accorgimenti di cui al D.Lgs.81/08;
- particolare cura andrà posta nella fase di smontaggio ed al conferimento dei materiali di risulta a fine ciclo dell'impianto; si proceda altresì al ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione;
- tutte le aree di accumulo temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza;
- con riferimento alla limitazione delle intestazioni, si prescrive l'esecuzione periodica di campagne di disinfestazione, previste nella gestione ordinaria dell'impianto. Altra norma prevista nel piano di gestione operativa che si prescrive è la pulizia giornaliera della pavimentazione, evitando accumuli di rifiuti all'esterno delle aree dedicate al loro contenimento;
- che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate in tutte le condizioni previste;
- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;

- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
- vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti;
- venga garantita la qualità dei rifiuti trattati;
- controlli e verifiche in punti prestabiliti all'interno del ciclo di trattamento, per verificare il corretto funzionamento in ogni fase;
- controlli all'esterno dell'impianto sia dell'aria, che del suolo, utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi.
- verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte ed a valle dell'impianto, per il trattamento delle acque di scarico
- il proponente è onorato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto, una barriera con la messa a dimora di specie arboree di alto fusto autoctona in conformità al Piano Paesaggistico Provinciale a mitigazione dell'impatto estetico percettivo;
- ai sensi dell'art.28 del Decreto legislativo 152/2006, il proponente dovrà, di concerto con ARPA Sicilia Dipartimento di Siracusa, realizzare il monitoraggio di rumore, acque sotterranee, acque reflue provenienti dalle aree di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti inoltre, stante la fascia di rispetto dell'elettrodotto che attraversa parte del sito di impianto, devono controllare le emissioni dei campi elettrici e magnetici, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

ARTA- Dip. Ambiente Area 2 - coordinamento UTA - UOB A.2.5 Siracusa

Parere favorevole alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con limiti di emissione e prescrizioni:

Limiti di emissione:

(\)	A			
Descrizione	Ricambi, insuffizzione	Cognocratore	Turcis emergence	Aspirazione raffinazione
Q [Numerita] postata norma-	66.000	4.141	760	45.500
Temperatura (*C)	20	. √30	830	20
((mcfs) person resid	70.833	{0.560	2.986	48.832
Traffazronci	Scrubber acque + biofiliro	Traslamento termino	Combustions	Filtro a maniche
Altenza punto emissiona [m]	2,00	9,50	7,00	9,50
Dissuetro camino [mm]	3 x (20,000 x 7.900)	500	1,440	1,100
Агеа высіна (пілії)	474,00	0,20	រ.ស	0,9
Velocità uscita seia [st/s]	0,04	1481	0,51	14,2
Implimati e concentra-	U.O. < 3009Nmc	PTS < 10 mg/Nmc	PTS < 10 mg/Name	-
zioni attrac	NH ₄ < 5 mg/Ness	CO < 800 mg/Hmc	CO < 800 mg/Nmc	
	PTS < 5 mg/Nex	NO ₄ <200 mg/Nmc	NO ₁ <500 mg/Name	PT\$ < 3 mg/Nm
	H ₂ S < 3,5 mg/Nmc	HCl < 10 mg/Nanc	HCI <)0 aug/Nasc	
	COT < 50 mg/Nasc	COT < 150 may/Name	COT < 150 mg/Name	
Limiti pormativi	LG ARTA Abazza	D.lgs. 152/2006, Passe V,	D.Jga. 152/2006, Parte V.	LG ARTA Abrusso (I
	(UO, NH, H,S, COT);	Allegato I, Parte III, pura-	Allegato i, Parte III, pus-	mg/Nmc), garanzie de Contrator
	D.igs. 152/2006, Parts V.	10 1.3 a (CO, NO, HCL	to 1.3 ± (CO, NO, HCL COTD: D.les. 152/2006.	C.GROTERON
	Allegaio I, Parte II, Panto	COT); D.lip. 152/2006. Parte V. Alfesalo I, Parte	Perter V. Allegato I., Parte.	
	5 (50 Nasch), garanzie del Connatione (PTS)	Iff, punto 3 (130	III. punto 3 (130	
	USE CARRESTANTO (F LS)	ma/Nec), garanzio del	mg/Nexc), garrazie del	
		Contructore (PTS)	Costruttore (PTS)	

[&]quot;L' impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato, al fine di minimizzare le emissioni nocive ed in modo da garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento il rispetto dei limiti di emissioni e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili;





I rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata potranno essere stoccati esclusivamente nel previsto capannone confinato e dotato di aspirazione e trattamento dell'aria e comunque non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 48 ore. salvo casi eccezionali;

Il capannone destinato alle fasi di stoccaggio e miscelazione/omogeneizzazione del rifiuto organico putrescibile dovrà essere realizzato in modo da garantire il contenimento delle emissioni odorigene. A tal fine il suddetto capannone dovrà essere tamponato e dotato di apertura di accesso a chiusura automatica.

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dovrà avere le caratteristiche di cui al Decreto 5 febbraio 1998; CH₄ min. 30% vol. H₂S max pari a 1.5% vol e P.C.I. min 12.500 KJ/Nm³;

Il gestore e tenuto alla registrazione dei periodi di funzionamento della torcia in apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le periodiche manutenzioni che il gestore e tenuto ad eseguire regolarmente sulla torcia, al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento;

Per il campionamento dai biofiltri, al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente dovrà essere effettuato il prelievo con cappa statica avente superficie di base non inferiore a 1 m² di almeno tre campioni prelevati in punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. La concentrazione media è ottenuta come media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni con la seguente formula:

$$C = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} Ci}$$

dove:

C= concentrazione media;

Ci = concentrazione misurata sulla i-esima superficie parziale;

Per i filtri a maniche dovrà essere garantita:

- la pulizia automatica delle maniche del filtro;
- l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta;
- la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate.

I valori limite di emissione fissati dal presente parere rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto in argomento. Tali limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto. con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto; In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (pec. e - mail. ecc..) l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA e le autorità competenti al controllo, il Libero Consorzio Comunale e S.T ARPA., competenti per territorio, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali clic ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.

Dovrà inoltre annotare su un apposito registro riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, dovranno essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore; Le operazione di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizione previste dall'autorizzazione si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore dell'impianto. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessarie a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissioni-effettuate con metodi discontinui essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportare DM. 25/0819000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. N. 15712006 e ss.mm.ii., e nella vigente normativa tecnica di settore; Per gli adempimenti di cui al punto precedente dovrà essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente parere. l'aggiornamento del PMC dovrà essere concordato con la S.T. ARPA competente per territorio e sottoposta alla sua approvazione

finale. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti sarà trasmessa all'Area 2 DRA ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per gli adempimenti di competenza;

Gli Organi di controllo, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e l'ARPA ST Siracusa, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto delle nome vigenti e dal presente parere; Il gestore dovrà relazionate, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ala S.T. Siracusa ARPA) competenti per territorio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse. e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia".

ARTA/DRU/Servizio 4, Unità Operativa S4.2

Parere favorevole dal punto di vista urbanistico con prescrizioni:

"Si prescrive, relativamente ala presenza del sostegno dell'elettrodotto in MT di proprietà ENEL che nell'area sottoposta a vincolo di fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore per come stabilito dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36."

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

INTERVENTI PRELIMINARI

Considerata la prossimità del sito SIN Priolo, di cui alla Legge 426/98 e ss.mm.ii., deve essere prevista un'attività di indagine delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda, previa presentazione di un piano di caratterizzazione, da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti, anche ai fine della validazione dei dati da parte di ARPA S.T. di Siracusa, secondo i limiti previsti dall'Allegato 5 - Tabella 1 e 2 della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la specifica destinazione d'uso dell'area in argomento. Il numero e l'ubicazione dei sondaggi previsti per l'investigazione della qualità delle matrici ambientali suolo, sottosuolo devono essere rappresentativi del sito su cui deve sorgere l'impianto in discutendo. Devono pertanto essere ubicati secondo una maglia regolare compatibilmente con l'eventuale presenza di edifici esistenti, e ragionata in presenza di particolari condizioni dipendenti dall'utilizzo pregresso dell'area. Tutti i sondaggi effettuati per l'indagine preliminare devono essere sigillati con miscela bentonitica ad alla impermeabilizzazione, al fine di evitare vie preferenziali di infiltrazione e conseguenti fenomeni di "cross-contamination" Tale attività è anche finalizzata all'eventuale riutilizzo in sito del materiale di scavo, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Per le varie fasi di esercizio dell'impianto si richiamano, per quanto compatibili, le indicazioni previste dal D.M. 29 Gennaio 2007, recante "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'all. I del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59" - Linee guida relative agli impianti per il trattamento meccanico e biologico ed in particolare quelle delle "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio – Ordinanza commissariale n. 426 del 29/05/2002 richiamandone pertanto prescrizioni e raccomandazioni operative, con particolare riferimento alla gestione delle matrici ad elevata fermentescibilità, alla gestione dei fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue civili e dagli impianti agro-industriali e alle tecnologie per il controllo e abbattimento delle emissioni odorigene.

Riguardo i rifiuti in ingresso all'impianto, il produttore deve procedere alla loro classificazione secondo le modalità previste dall'All. D del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Per i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione, così come raccomandato dalle linee guida citate, il controllo analitico deve riguardare, in particolare, il contenuto in elementi di disturbo (microinquinanti organici ed inorganici, quali i metalli pesanti) al fine di valutarne l'ipotesi di una loro efficace valorizzazione agronomica. In ogni caso i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste nell'allegato I B del D.Lgs. 27/01/1992, n. 99, "Utilizzazione dei fanghi' di depurazione - Attuazione della direttiva 86/278/Cee". Sono fatti salvi i controlli, anche analitici, da parte del gestore dell'impianto per la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso con il processo di trattamento dell'impianto stesso, previsti dalle norme vigenti in materia.

Si ritiene, inoltre, di prescrivere quanto segue:

- al fine di limitare la diffusione di odori, la fase di scarico dei rifiuti putrescibili e dei fanghi deve avvenire all'interno del capannone previsto in progetto, col portellone di ingresso chiuso. Inoltre gli stessi devono sek

D.D.G. N. 864

pervenire in cassoni chiusi, anche con sistemi dl chiusura/copertura mobili. Dopo lo Scarico i cassoni devono essere richiusi prima dell'uscita dal capannone. In alternativa si richiede alla società di proporre e/o adottare sistemi che comportano la limitazione della diffusione degli odori equivalente e/o migliorativa;

- al fine della definizione della durata del processo finale di compostaggio (fase di bio-ossidazione accelerata ACT e fase di maturazione CURING), devono essere effettuate prove di laboratorio per la determinazione dei relativi valori di IRD statico o dinamico, come enunciati al punto 3.4.2 "Elementi prescrittivi Durata del processo" delle "linee guida" di riferimento;
- al fine del controllo del processo di compostaggio (anaerobico e aerobico) devono essere annotate e conservate presso l'impianto le principali informazioni del processo stesso, tra i quali: il rapporto di miscelazione e la tipologia dei rifiuti/materiali utilizzati, la temperatura, l'umidità e la durata delle varie fasi di processo;
- nel caso i criteri progettuali scelti non si rivelassero sufficienti all'abbattimento delle polveri e degli odori, la società deve adottare più idonee tecniche di trattamento ed abbattimento degli stessi, in conformità alle "linee guida" di riferimento.

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE (come previsto dalle linee guide di cui all'O.C. n. 426/2002)

ACQUE DI PROCESSO: Le acque derivanti dal processi spontanei di rilascio da parte delle biomasse in fase di stoccaggio iniziale o durante il processo (acqua di rilascio), devono essere prioritariamente riutilizzate per i processi di reinumidimento delle biomasse stesse.

Le Acque di percolo non riutilizzate devono essere trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi (Parte III, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) prima del loro recapito finale.

Per le acque provenienti dalle prime fasi di gestione al chiuso di biomasse ad elevata fermentescibilità va previsto un riutilizzo esclusivamente nella fase attiva (in strutture chiuse) a causa del carattere fortemente odorigeno delle stesse. Le acque di processo (percolati) devono essere staccati in serbatoi fuori terra dotati di idonee strutture di contenimento.

ACQUE METEORICHE: Le acque di prima pioggia dei piazzali di solo transito e manovra possono essere inviate a depurazione o riutilizzate sulla biomassa dopo opportuno trattamento e relativo accertamento analitico. I fanghi e le emulsioni prodotte dal trattamento devono essere gestiti come rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.

Le acque meteoriche da gronde pluviali e le acque di seconda pioggia possono essere destinate allo scarico, nel rispetto delle norme vigenti, o al riutilizzo per l'umidificazione della biomassa.

ACQUE DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI: se non destinate allo scarico, dopo idoneo trattamento (in impianto separato rispetto a quello destinato alle acque meteoriche), devono essere stoccate temporaneamente in vasche a tenuta e smaltite come rifiuti in *impianti autorizzati*.

ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

Per L'impianto in oggetto, oltre alle operazioni di recupero previste nel progetto presentato:

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia: attivizà di recupero relativa all'utilizzo del biogas (CER 19 06 99, codice che deve essere espressamente riferito al biogas prodotto e riportato nell'autorizzazione) prodotto dal processo di digestione della matrice organica, utilizzato, nel caso in specie,come combustibile in motori endotermici (cogeneratore) per la produzione di energia elettrica e calore;
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche: attività di recupero relativa alla produzione di biogas derivante dal processo di digestione della matrice organica, nonché il compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica della matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): attività di recupero relativa allo stoccaggio delle biomasse in ingresso ed, eventualmente, ai sovvalli indirizzati al recupero;
- D 15 Deposito preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) attività di smaltimento relativa allo stoccaggio dei sovvalli avviati allo smaltimento;

devono essere previste ed espressamente autorizzate le seguenti operazioni:



R 12 attività di recupero relativa, nei caso in specie, ai pretrattamenti primari e secondari triturazione primaria della FORSU, per la rottura dei sacchi e la riduzione del materiale in entrata. vagliatura primaria, per asportazione frazione indesiderata (sovvalli primari), successiva miscelazione con materiale strutturante sintetico, tramite pala meccanica.

D10 - "Incenerimento a terra": attività di smaltimento relativa alla termodistruzione del biogas non conforme (CER 19 06 99) nella torcia di emergenza TE1.

Tutte le attività ci recupero,/smaltimento sopra riportate devono essere annotate nel registro cli carico/scarico, ai fini della tracciabilità dei rifiuti gestiti dall'impianto e per gli altri adempimenti ambientali previsti dalla normativa di settore. A tal proposito devono essere installati idonei contatori volumetrici per la determinazione del biogas prodotto e recuperato ai fini energetici e/o smaltito in torcia.

Le aree adibite ad operazioni di stoccaggio R13 e D15 devono essere distinte, univocamente determinate e contrassegnate da apposita cartellonistica identificativa. I rifiuti ivi stoccati devono essere separati per tipologie e identificati con apposita cartellonistica, come prescritto dalle norme di settore.

Inoltre devono esseri: mantenuti separati e ben individuati i rifiuti conferiti da terzi e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto.

Dove essere definita la potenzialità annua delle attività di recupero e smaltimento previsti per l'esercizio dell'impianto.

PRODOTTO OTTENUTO E DESTINATO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE:

Il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio (End of Waste), quale compost di Qualità e/o ammendante compostato misto, deve rispettare i requisiti e le caratteristiche stabilite dal D.Lgs. 29 aprile 2010, ri. 75, e s.m.i. Il controllo dei requisiti di legge, deve essere effettuato su tutti i lotti di prodotto (End of Waste) destinati alla commercializzazione. Ai sensi dell'art. 3. co. 3, del D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/2006, restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

RIFIUTI PRODOTTI DALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Per il deposito dei rifiuti prodotti dall'esercizio dell'impianto deve essere individuata e attrezzata un'apposita area, così come richiesto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) "deposito temporaneo". Tale area deve essere inserita nell'elaborato grafico riportante le varie parti dell'impianto e deve essere distinta dalle altre aree di stoccaggio previste in progetto.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano deve prevedere livelli di guardia per le varie matrici ambientali interessare ed indicare le misure da adottare (piano di intervento) in caso di loro superamento. Le misure da adottare devono comprendere la ripetizione, nel più breve tempo possibile, dei campionamento per la verifica della significatività dei dati.

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

Considerata la tipologia dei rifiuti trattati dall'impianto e la vicinanza del sito SIN Priolo, di cui alla Legge 426/98 e ss.mm.ii., devono essere previste e concordate con ARPA S.T. di Siracusa attività di monitoraggio della falda soggiacente ante, in e post-operam, ai fini della validazione dei dati. Il monitoraggio dei piezometri nella fase di esercizio dell'impianto (almeno uno rappresentativo del monte e due rappresentativi del valle idrogeologico, con la frequenza e i parametri disposti dall'Autorità Regionale competente previo parere dell'ARPA S.T. di Siracusa, dovrà essere contemplato nel Piano di Monitoraggio e Controllo delle acque di falda.

PRESENTAZIONE REPORT DATI

Annualmente il gestore deve inviare alla Regione e alle autorità di controllo locali (Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA di Siracusa) una relazione con i risultati complessivi dell'attività svolta, con riferimento ai dati sulla tipologia e quantità dei rifiuti recuperati e smaltiti, quantità di prodotto ottenuto e commercializzato, quantità di rifiuti prodotti e loro destinazione finale e un report complessivo con le risultanze dei monitoraggi effettuati.

BACINO DI UTENZA

Tenuto conto della carenza di siffatti impianti nella provincia di Siracusa e considerato l'importante apporto per contribuire all'aumento della raccolta differenziata su scala provinciale, si ritiene di dover dare priorità al trattamento dei rifiuti organici provenienti dall'ambito provinciale di appartenenza.

SA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

Nel caso in cui si preveda la demolizione delle strutture esistenti, capannoni, serbatoi, vasche di raccolta, si richiama l'obbligo di rimozione anche delle strutture/installazioni interrate, la cui inosservanza integra la nozione giuridica di rifiuto, di cui, all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e conseguentemente la fattispecie di abbandono di rifiuti o deposito incontrollato, di rifiuti di cui all'art. 192 del medesimo decreto legislativo. Prima della messa in esercizio dell'impianto si richiede una certificazione, a firma di un tecnico abilitato, di conformità fra le opere progettualmente previste ed autorizzate e le opere realizzate.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa

- 1. le linee di trasporto del gas, da dotare di dispositivi ferma fiamma. e l'accumulatore pressostatico dovranno possedere i requisiti costruttivi e di sicurezza previsti dagli art. 5.2.5. 6.2.6. 5.2.7 della norma UNI 10458, finalizzati ad evitare perdite di gas, ingresso di aria, pressioni positive o negative che possano danneggiare i componenti;
- 2. la torcia possibile fonte di innesco, dovrà essere riposizionata ad una distanza dall'accumulatore pressostatico non inferire ai 10 mt;
- 3. dovrà essere garantita la protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture ed impianti dell'intero sito produttivo;
- 4. gli idranti UNI 70 appaiono eccessivamente distanti dai fabbricati, ragion per cui la rete idrica antincendio dovrà essere integrata con idranti UNI 45, posti all'esterno, a ridosso dei fabbricati, in corrispondenza delle uscite/accessi, avendo cura di garantire almeno 2 idranti UNI 45 a servizio di ogni fabbricato o zona con pericolo d'incendio;
- 5. dovranno essere aumentate le usate di emergenza dei capannoni in maniera tale da garantire percorsi di esodo monodirezionali con lunghezze inferiori a quelle stabilite dal DM 10/03/98;
- 6. l'utilizzo del diesel tank, da 3000 lt. per mezzi privati, dovrà essere autorizzato, qualora previsto dal competente ufficio regionale
- 7. i trasformatori elettrici con quantità di liquido isolante > 1 mc., dovranno rispondere ai requisiti del DM 14/07/2014 ed ottenere il parere preventivo sul progetto da parte dello scrivente Comando.

A lavori ultimati, prima dell'inizio dell' attivitá, dovrà essere prodotta a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) seguendo le procedure previste dal DPR. n.151 01 08.2011 e producendo la documentazione prevista dal DM. 07.08.2012 e quella indicata in calce alla presente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A:

- 1) asseverazione attestante la conformità dell'attivitá alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonchè al progetto approvato dal Comando (mod. PIN 2.1 -2014);
- 2) certificazione, a firma del responsabile tecnico della ditta esecutrice dei lavori o di altro tecnico incaricato dalla committenza, attestante il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente parere, con esplicitate le relative modalità di attuazione.
- 3) documentazione secondo quanto specificato nell'allegato II punti: 1 (per le strutture portanti e separanti),- 2 (per i materiali classificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco), 3 (per gli impianti elettrici, messa a terra, scariche atmosferiche, protezione antincendio, utilizzazione gas e liquidi infiammabili, comburenti. Etc) al DM 07/08/2012 (per la nuova modulistica delle certificazioni, adeguata al DM 37/98 per quel che concerne gli impianti fare riferimento al Comando oppure al sito www.vigilfuoco.it); si sottolinea l'obbligo che le Dichiarazioni di Conformità degli impianti siano sempre corredate della relazione sulla tipologia dei componenti e materiali impiegati oltre che del progetto, quando dovuto.
- 4) Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (mod. PIN 2.5 2014 CERT.IMP.) relativo all'impiantistica di protezione attiva antincendio (spegnimento e rivelazione) presente nelle aree delle nuove installazioni;
- 5) copia del frontespizio firmato dal responsabile dell'attività del registro dei controlli di cui all'art 6, comma l del DPR 151/11 e documentazione comprovante la formazione, prevista dal DM 10/03/98, al personale nominato per la prevenzione e lotta antincendio;
- 6) attestato del versamento effettuato sul conto corrente postale nº 10687960 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi della Legge n. 966 del 26.07.1965 specificando la causale.

Azienda Sanitaria Provinciale - Siracusa, Distretto di Augusta - Igiene Pubblica

Parere favorevole con prescrizioni:

"Per le MTD dovrà essere particolarmente curata l'efficienza di quelle destinate alla mitigazione delle emissioni in aria;

nel campo della percezione e delle rappresentazioni sociali, occorrerà un link visibile in homepage aziendale che porti ai risultati del piano di monitoraggio e controllo e della tipologia e quantità dei rifiuti trattati"

ARPA Sicilia Struttura Territoriale UOC di Siracusa

- "si esprime parere favorevole sul piano di monitoraggio e controllo ex art 29-quater comma 6 del D.Lgs, 152/06 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:
- qualora all'esito della conferenza dei servizi decisoria, non fossero stati acquisiti i pareri di tutti i soggetti convocati, il presente parere potrà essere soggetto a modifica, integrazione o revoca.

il gestore dovrà redigere entro 30 gg dall'emissione del decreto di autorizzazione, una revisione del PMC che:

- recepisca le prescrizioni del presente parere;
- recepisca le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, anche rilasciate da altri enti, che possano avere refluenze sul PMC;
- contenga i limiti di emissione stabiliti dall'autorità competente come riportati nel provvedimento di autorizzazione;
- contenga le frequenze dei controlli da effettuarsi da parte di questa Agenzia ai sensi del 'art 29-sexies comma 6, conformi alle disposizioni del piano d'ispezione ambientale definito dall'autorità competente ex art 29-decies comma 11-bis, Nelle more dell'adozione di tale piano, la periodicità dei controlli ARPA è da intendersi annuale.

Il gestore dovrà trasmettere copia del PMC così revisionato, in formato digitale, alla ST ARPA di Siracusa ed alla ST1 Controlli Ambientali per l'approvazione finale e per conoscenza all'Autorità Competente.

In ultimo il gestore deve ottemperare alle seguenti prescrizioni di carattere generale.

- Nell'adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'art 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ne darà contemporaneamente avviso anche alla ARPA di Siracusa.
- Provvederà a trasmettere all'Autorità competente ed alla Struttura Territoriale di Siracusa con un anticipo di almeno 15 giorni, il calendario delle attività di autocontrollo nel quale siano chiaramente specificati i punti e le matrici oggetto di accertamento. Inoltre é invitato a trasmettere, all'inizio di ciascun anno solare un calendario di massima delle stesse.
- Salvo differente avviso da parte dell'Autorità competente, trasmetterà, entro 90 gg dall'effettuazione gli esiti dell'attività di autocontrollo agli enti destinatari.

Per ciascuna misura di parametro deve essere reso noto. da parte del laboratorio che la effettua l'incertezza estesa del metodo utilizzato nella determinazione specialmente quando il valore rilevate è prossimo al limite normativo;

Qualora l'incertezza non fosse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

Prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e di controllo, dovrà confermare alla Struttura Territoriale ARPA di Siracusa i metodi analitici adottati, facendo riferimento a metodi ufficiali (EPA, Standard Melthods UNICHIM, APAT-IRSA-CNR. ecc). Eventuali metodi alternativi, o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del corrispondente valore limite stabilito nel provvedimento di autorizzazione. Casi particolari relativi all'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità Competente e con la Struttura territoriale. È fatto obbligo al Gestore di effettuare il controllo ed i relativi prelievi ed analisi, avvalendosi di personale e laboratori qualificati ed indipendenti, dotati almeno di un sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I certificati d'analisi relativi agli autocontrolli devono riportare, oltre al metodo utilizzato e al valore del parametro analitico e della relativa incertezza estesa (P95%) anche le condizioni dell'impianto, se pertinenti durante l'esecuzione del prelievo, ed il relativo giudizio di conformità attestato dal/dai professionisti competenti."

Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – dipartimentodei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali – Siracusa

parere favorevole al progetto con condizioni:

"Al fine di verificare l'eventuale esistenza di manufatti archeologici, la rimozione dello strato vegetale dovrá avvenire con un mezzo leggero gommato con pala non dentata e, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, anche a



D.D.G. N. 864

mano, in modo da identificare con sicurezza la natura dei rinvenimenti evidenziati sulla base della "Relazione Archeologica preliminare, della letteratura scientifica e del sopralluogo effettuato da questo Ufficio.

Pertanto tutte le operazioni di scavo e di movimento terra dovranno essere eseguite sono l'alta sorveglianza di questa Soprintendenza.

La Ditta esecutrice dovrà dare comunicazione scritta a questo Ufficio con almeno trenta giorni di anticipo dell'inizio dei lavori e concordare con la Scrivente modalità e tempi della sorveglianza archeologica comunicando nominativo e recapito telefonico del direttore del lavori.

Si rappresenta che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo dei lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

La Ditta viene altresì resa edotta che, data la forte presunzione che tutta l'area possa essere interessata da un insediamento antico, nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire alla luce manufatti di interesse archeologico la cui tutela risultasse incompatibile con la realizzazione delle opere in progetto, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 DLgs 42/04 dalla cui inosservanza discendono le sanzioni di cui agli artt. 161 e 175 D Lgs. 42/04 e ss.mm.ii la scrivente si riserva di chiedere una variante sostanziale al progetto o inibire il progetto, qualora ne ricorressero le condizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del D.Lgs.42/06 e ss.mm. ii. E' fatto salvo il parere reso dalla S17.4 - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici con nota prot. n. 10252 del 18 07.2016 che qui integralmente si richiama.

Ogni progetto di variante a quello autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della Scrivente prima dell'esecuzione, anche parziale delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S., S., ai sensi del decreto dei Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971 e ss.mm.ii., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento".

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Siracusa, U.O. 06

parere di coerenza alla normativa tecnica antisismica: "autorizzazione prot. n. 144458 del 10/07/2017, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 64/74, alla realizzazione delle opere.

Le procedure di inizio dei lavori e successive all'affidamento degli stessi sono quelle previste dagli artt. 17 e 18 della L. n. 64/1974 e dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001. Pertanto la ditta appaltante dovrà procedere al deposito della documentazione prevista dalla L. 1086/71 prima dell'inizio dei lavori.

La Realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le ulteriori norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

Art. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare
 garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla
 rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base
 dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione
 più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico:

Art. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art. 7

Il libero Consorzio Comunale di Siracusa (già Provincia Regionale di Siracusa), anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Siracusa ed il Comune di Melilli (Sr), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Libero Consorzio Comunale di Siracusa (già Provincia Regionale di Siracusa), Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Siracusa, Prefettura di Siracusa, Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, lì 1 3 AGO 2010

L'Istruttore (Dott. Giuseppe Curtone)

Il Dirigente S7 Arch. Antoning Rotella) DIRIGENTE GENERALE

LIERENTE GENERALE

LIERENTE GENERALE

LIERENTE GENERALE

LIERENTE GENERALE

